



EMENDAMENTO  
AL PROGETTO DI LEGGE

UFFICIO DI SEGRETERIA  
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE  
Depositato in Data 24/08/2021

ore 17:57

*[Signature]*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA E DIRITTO CIVILE

Emendamento modificativo del comma 1 dell'art. 2

1. Il patto marciano può essere stipulato per atto pubblico al momento della conclusione del contratto di finanziamento **con soggetto autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche** e, per i contratti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, in sede di modificazione successiva delle condizioni contrattuali nella forma dell'atto pubblico. **Il bene immobile oggetto di patto marciano può essere di proprietà del debitore o di soggetto terzo, ma in ogni caso non può trattarsi della prima casa.**

*Giuseppe Forlani (DNL)*

*M. D. L. (DNL)*

*Carlo Antonio (DNL)*

*Vincenzo (DNL)*

*Consiglieri Indipendenti*  
*[Signature]*